

*Avviso d'asta per l'assegnazione in concessione della CASA PER FERIE
"Casa Arlecchino" sita in Pieve di Bono-Prezzo – frazione Creto – via Levido Colle 2*

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 2 di data 12.01.2018 è indetta un'asta pubblica, ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23, volta all'assegnazione in concessione d'uso della Casa per ferie "Casa Arlecchino", a mezzo di offerte segrete e aggiudicazione sulla base del criterio del massimo rialzo sul canone annuo che il concessionario dovrà versare all'amministrazione comunale, fissato a base d'asta in € 4.000,00 (oneri fiscali esclusi) per il primo anno di gestione, in € 5.000,00 (oneri fiscali esclusi) annui per il secondo, terzo e quarto anno di gestione ed in € 10.000,00 (oneri fiscali esclusi) annui a partire dal quinto anno.

Si precisa che il canone annuo a base d'asta per i primi quattro anni di gestione è stabilito come sopra specificato in considerazione del mancato avviamento e dell'onere a carico del concessionario relativo all'obbligo di cui all'articolo 4 lettera d) dello Schema di contratto (allegato C). Non saranno accettate offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto agli importi sopra indicati.

Gli interessati a partecipare all'asta possono effettuare un sopralluogo all'immobile, inviando formale richiesta all'amministrazione comunale entro le ore 12,00 del giorno 08.02.2018, indicante il referente da contattare per concordare il sopralluogo (obbligatorie nominativo, telefono e indirizzo mail).

La procedura di gara per la scelta del gestore è disciplinata dal presente avviso, dalle clausole contenute nello Schema di contratto (allegato C) nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg., alla L.P. 09.03.2016, n. 2 e, per quanto compatibile, dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

I - OGGETTO E DURATA

La procedura ad evidenza pubblica ha per oggetto l'individuazione del gestore a cui concedere in concessione l'immobile denominato "Casa Arlecchino" da destinare a CASA PER FERIE (ai sensi dell'art. 36 della L.P. 15.05.2002, n. 7 e dell'art. 28 comma 1 lettera a) del D.P.P. 25.09.2003, n. 28-149/Leg) sita in Pieve di Bono-Prezzo – frazione Creto – via Levido Colle 2, presso lo stabile di proprietà comunale identificato dalla p.ed. 210 C.C. Creto, come da planimetrie allegate (allegato D).

L'esecuzione del contratto è disciplinata dalle norme contenute nello Schema di contratto (allegato C).

Il contratto di concessione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al termine dei cinque anni l'amministrazione verifica il livello della qualità delle prestazioni erogate nel corso della gestione e sulla base degli esiti di tale verifica può disporre la proroga della concessione per altri cinque anni.

II - CANONE

La concessione è a titolo oneroso. Il concessionario è obbligato a versare all'amministrazione comunale il canone annuo, nella misura derivante dall'offerta presentata in sede di gara, in due rate di pari importo scadenti il 30/06 e il 31/12 di ogni anno. Sul canone sarà applicata l'I.V.A. se e in quanto dovuta per disposizioni di legge e nella misura ivi prevista.

Il canone verrà adeguato annualmente alla variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento all'anno precedente. Il canone relativo al primo anno di gestione deve essere versato interamente prima dell'avvio della gestione; in difetto l'amministrazione non procederà alla consegna dell'immobile.

III - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi delle norme vigenti, ed in particolare dell'art. 36 della L.P. 7/2002, sono ammessi a presentare offerta le persone fisiche od enti senza scopo di lucro e/o i raggruppamenti degli stessi ai sensi dell'art. 24 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m. aventi i requisiti previsti dal presente avviso, nonché quelli prescritti dalle vigenti norme in materia.

I soggetti interessati alla presente procedura pubblica devono possedere:

A) i requisiti di ordine generale di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

B) i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di soggetto singolo che associato, né la partecipazione di soggetti diversi con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati.

Nel caso di operatore individuale (senza presenza di un preposto) tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B) devono essere posseduti dal legale rappresentante.

Nel caso di soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo i requisiti sopra indicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Non possono partecipare soggetti che hanno sottoscritto accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un soggetto al medesimo collegato, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

L'operatore economico sarà tenuto, nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Pieve di Bono n. 68 dd. 24.09.2014 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo nella sezione Amministrazione Trasparente, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

IV - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare all'asta il concorrente deve far pervenire al Comune di Pieve di Bono-Prezzo – Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo (provincia di Trento), mediante raccomandata del servizio postale o plico analogo alla raccomandata inoltrato dai corrieri specializzati o mediante consegna diretta all'Ufficio Segreteria-Protocollo (tassativamente nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30), **entro le ore 12,00 del giorno 14.02.2018**, un plico sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione del concorrente e la dicitura "Asta per l'assegnazione in concessione della casa per ferie Casa Arlecchino".

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Detto plico dovrà contenere:

- A) la DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ASTA**
- B) l'ulteriore DOCUMENTAZIONE da presentare in caso di raggruppamenti temporanei**
- C) l'OFFERTA, chiusa in una busta, senza nessun altro documento, sigillata sui lembi di chiusura e riportante sui medesimi la scritturazione o stampigliatura della denominazione del concorrente.**

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi all'asta i concorrenti il cui plico perverrà all'amministrazione comunale dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'amministrazione comunale, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ASTA

Il concorrente deve certificare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all'asta, attraverso una **DICHIARAZIONE**, resa e firmata, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'ente/soggetto o da persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello "Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione all'asta"**, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio oppure la non iscrizione al Registro delle imprese, in quanto partecipante in qualità di persona fisica, e l'impegno a costituire idonea forma societaria in caso di aggiudicazione della presente gara;
- il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo III;
- di aver preso visione dei locali, delle attrezzature e degli arredi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'attività commerciale e di servizi;
- di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, lo schema di contratto allegato al presente avviso;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

A pena di esclusione, in caso di impresa singola la dichiarazione di cui alla lettera A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione di cui alla lettera A) deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente il raggruppamento e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.

B) l'ulteriore DOCUMENTAZIONE da presentare in caso di raggruppamenti temporanei

Oltre alla dichiarazione di cui alla precedente lettera A), gli operatori economici che intendono partecipare alla gara riuniti in **raggruppamento temporaneo già costituito**, devono produrre, a pena di esclusione, tramite il soggetto capogruppo:

b1) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito al soggetto capogruppo dai soggetti mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che i soggetti partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra soggetti persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente avviso;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione comunale di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'amministrazione comunale;
- che al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'amministrazione comunale in relazione all'affidamento, fino

- all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun soggetto riunito qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- b2) **PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Oltre alla dichiarazione di cui alla precedente lettera A), gli operatori economici che intendono partecipare alla gara riuniti in **raggruppamento temporaneo non ancora costituito**, devono presentare, a pena di esclusione, l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

C) OFFERTA ECONOMICA, che si ricorda deve essere chiusa in una busta, senza nessun altro documento, sigillata sui lembi di chiusura e riportante sui medesimi la scritturazione o stampigliatura della denominazione del concorrente.

L'offerta dovrà essere redatta su carta resa legale con marca da bollo da Euro 16,00, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, **utilizzando il modello "Offerta"** e recare l'indicazione del numero di codice fiscale del concorrente e la sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente/soggetto o di persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto, a pena di esclusione.

La formulazione dell'offerta avviene mediante indicazione, da parte dell'offerente, **della percentuale unica di rialzo con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere;** in caso di discordanza l'amministrazione comunale considererà valida la percentuale espressa in lettere. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, l'amministrazione considererà i decimali mancanti pari a 0.

A pena di esclusione, nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le correzioni al rialzo percentuale dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al rialzo percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al rialzo percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa/associazione/ente o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Non sarà considerato validamente espresso il rialzo percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa/associazione/ente o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'amministrazione comunale.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e nella formulazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L.P. 2/2016 è applicabile il **soccorso istruttorio** con le procedure dettate dall'art. 23 della stessa legge e dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle

dichiarazioni prodotte dal concorrente, l'amministrazione aggiudicatrice assegna un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, al concorrente, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni/ documentazione. Il soccorso istruttorio verrà disposto, in particolare, anche per la mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione delle dichiarazioni nonché per l'incompletezza della documentazione presentata, che sia tale da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dall'avviso, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente. In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede la regolarizzazione. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.

V - MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Nei casi in cui nei documenti sia richiesta la sottoscrizione del concorrente, la medesima deve essere apposta dal suo legale rappresentante (o da suo procuratore: in tal caso la procura deve risultare da apposito titolo di legittimazione, o da apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni da parte di soggetti i cui poteri di impegnare il concorrente verso terzi non risultino dalla documentazione presentata comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

VI - PROCEDURA DI GARA

L'asta avrà luogo il giorno 14.02.2018 alle ore 14,00 presso gli uffici dell'amministrazione comunale, in via Roma 34 a Pieve di Bono-Prezzo.

Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara con l'assistenza di due testimoni, in seduta aperta al pubblico, constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il presidente procede nella stessa adunanza ad una gara fra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi unicamente i soggetti i cui poteri di impegnare l'offerente verso terzi risultano dalla documentazione presentata in gara.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'amministrazione comunale che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della concessione. In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

VII - VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione comunale procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L.P. 2/2016 con le procedure dettate dall'art. 23 della stessa legge e dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente.

Qualora l'amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, procederà ad annullare l'aggiudicazione, a denunciare i fatti costituenti

eventuale reato all'Autorità giudiziaria e ad aggiudicare la gestione al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti.

L'impresa affidataria dovrà presentare, per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione comunale:

- 1) CAUZIONE DEFINITIVA di € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto. Nel caso in cui il concessionario presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni che verranno fornite dall'amministrazione comunale;
- 2) POLIZZE ASSICURATIVE previste dallo Schema di contratto (allegato C):
 - polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (inclusa l'amministrazione concedente) con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) unico per danni derivanti dall'esercizio delle attività e della conduzione dell'immobile e delle annesse aree esterne in favore degli utenti, dei dipendenti e di ogni altro terzo;
 - polizza incendio per il "rischio locativo" del valore del fabbricato (€ 2.000.000,00) e degli arredi e delle attrezzature affidate in gestione (€ 200.000,00);
- 3) (eventuale, qualora aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel paragrafo IV lettera B) del presente avviso;
- 4) DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI, nell'importo richiesto dall'amministrazione comunale.

Il contratto verrà stipulato con spese a carico dell'affidatario.

Qualora l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta o impedisca la stipulazione del contratto oppure qualora siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso ai sensi della vigente normativa antimafia, l'amministrazione revocherà l'aggiudicazione, con richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge vigenti in materia.

VIII - ULTERIORI INFORMAZIONI

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà provvedere a proprie cure e spese a:

- presentare in modalità telematica al SUAP - Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività;
- presentare la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 852/2004;
- ottenere le ulteriori autorizzazioni amministrative e/o sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- volturare i contratti relativi alle utenze presso i soggetti preposti.

Responsabile unico del procedimento: geometra Bolza Roberto, mail: tecnico@comune.pievedibono-prezzo.tn.it, telefono: 0465674001 interno 3.

TUTELA DELLA PRIVACY

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento della concessione;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Bono-Prezzo;

5. il responsabile del trattamento è il sottoscritto responsabile del servizio tecnico;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Il responsabile del Servizio Tecnico
geometra Bolza Roberto
documento firmato digitalmente

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Allegati:

- A – fac-simile dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione all'asta
- B – fac-simile offerta
- C – schema di contratto
- D – planimetrie p.ed. 210 C.C. Creto

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Spettabile
Comune di Pieve di Bono-Prezzo
Via Roma, 34
38085 Pieve di Bono-Prezzo

In carta libera

Oggetto: Asta pubblica per l'assegnazione in concessione della CASA PER FERIE "Casa Arlecchino".

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente in _____ via _____
codice fiscale n. _____

(eventuale) in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'ente senza scopo di lucro
(denominazione ente) _____

codice fiscale n. _____ partita I.V.A. n. _____

con sede legale in _____ via _____

telefono _____ PEC _____

al fine di partecipare all'asta in oggetto

DICHIARA

(COMPILARE CON I DATI RICHIESTI E BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE)

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000:

di essere un ente senza scopo di lucro (specificare) _____
iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di _____ al n. _____ di data _____ per attività
compatibile con la concessione in oggetto

di partecipare all'asta in qualità di persona fisica e di impegnarsi a costituire idonea forma societaria
in caso di aggiudicazione

- che nei propri confronti non esistono motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di possedere i requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S);
- di non aver concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Pieve di Bono-Prezzo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto dello stesso e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni;
- di aver preso visione dei locali, delle attrezzature e degli arredi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'attività commerciale e di servizi;

- di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, lo schema di contratto allegato al presente avviso;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Luogo e data _____

FIRMA _____

Allegato: copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

OFFERTA

Spettabile
Comune di Pieve di Bono-Prezzo
Via Roma, 34
38085 Pieve di Bono-Prezzo

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: Asta pubblica per l'assegnazione in concessione della CASA PER FERIE "Casa Arlecchino".

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente in _____ via _____
codice fiscale n. _____

(eventuale) in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'ente senza scopo di lucro
(denominazione ente) _____

codice fiscale n. _____ partita I.V.A. n. _____

con sede legale in _____ via _____

accettate senza riserve le condizioni di cui all'avviso d'asta per l'assegnazione in concessione della casa per ferie "Casa Arlecchino" sita in Pieve di Bono-Prezzo – frazione Creto – via Levido Colle 2,

con riferimento al canone annuo fissato a base d'asta in € 4.000,00 (oneri fiscali esclusi) per il primo anno di gestione, in € 5.000,00 (oneri fiscali esclusi) annui per il secondo, terzo e quarto anno di gestione ed in € 10.000,00 (oneri fiscali esclusi) annui a partire dal quinto anno

OFFRE la seguente

percentuale di RIALZO: _____ %
(con tre decimali dopo la virgola): *in cifre*

_____ %
in lettere

Luogo e data _____

FIRMA _____

ATTENZIONE

A pena di esclusione, nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti, pertanto il presente modello se presentato da imprese riunite in raggruppamento temporaneo deve essere adattato secondo le disposizioni contenute nell'avviso d'asta.

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. atti privati n.

CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA CASA PER FERIE "CASA ARLECCHINO"

Con la presente scrittura privata, tra le parti:

- Bolza Roberto, nato a Trento il sette luglio millenovecentosessantaquattro domiciliato nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, in via Roma n. 34, che agisce in nome e per conto del Comune di Pieve di Bono-Prezzo - numero di codice fiscale del comune 02401730227 - a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto comunale e dell'articolo 35 del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 35 dd. 21.12.2004, di seguito denominato anche "Comune";-----

-, nato a, il, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante di, ente senza scopo di lucro, con sede in, via, numero di codice fiscale e partita I.V.A., di seguito denominato anche "Concessionario";-----

premessi che:-----
- il Comune di Pieve di Bono-Prezzo è proprietario dell'immobile identificato dalla p.ed. 210 C.C. Creto, comunemente denominato "Casa Arlecchino", con vincolo di destinazione a casa per ferie, di cui all'articolo 36 della L.P. 15.05.2002 n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica" e a all'articolo 28, comma 1, lettera a), del relativo regolamento di esecuzione, approvato con

D.P.P. 25.09.2003, n. 28-149/Leg, con n. 60 posti letto autorizzati;-----

- il Comune di Pieve di Bono-Prezzo ha bandito un'asta pubblica per l'assegnazione in concessione della casa per ferie "Casa Arlecchino" della quale è risultata aggiudicataria la sopra generalizzata

- il responsabile del procedimento ha verificato con esito favorevole la sussistenza in capo all'aggiudicataria dei requisiti di partecipazione all'asta.-----

Ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si stipula quanto segue:-

Articolo 1

Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo concede in gestione l'immobile p.ed. 210 in C.C. Creto, comunemente denominato "Casa Arlecchino", come risulta dall'allegata planimetria, alla, che accetta, obbligandosi a destinarlo esclusivamente a casa per ferie secondo la definizione datane e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36 della L.P. 15.05.2002 n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica" e all'articolo 28, comma 1, lettera a), del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 25.09.2003, n. 28-149/Leg, con limite massimo di n. 60 posti letto, e delle ulteriori prescrizioni contenute nel presente atto.-----

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che l'immobile è in buono stato ed adatto all'uso convenuto e lo prende in consegna, assieme ai beni mobili ed alle attrezzature ivi presenti, costituendosi del medesimo custode.-----

Articolo 2

Il Concessionario organizza la gestione della struttura in piena autonomia e

assumendosene integralmente il rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e

personale, nel pieno rispetto della destinazione d'uso sopra indicata e se-

condo le disposizioni di cui alla L.P. 15.05.2002, n. 7 e del relativo rego-

lamento di esecuzione approvato con D.P.P. 25.09.2003, n. 28-149/Leg.-----

La gestione deve avvenire utilizzando in modo corretto con la diligenza del

buon padre di famiglia l'immobile, le relative pertinenze, gli arredi e le

attrezzature in esso presenti e messe a disposizione dal Comune, quali risul-

tano dall'inventario sottoscritto dalle parti, allegato al presente con-

tratto.-----

Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione della struttura nei

confronti del Comune e dei terzi.-----

E' vietato il mutamento, a qualsiasi titolo, anche temporaneo o parziale,

dell'uso pattuito con il presente atto.-----

Articolo 3

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari

e di acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del

corretto e regolare svolgimento dell'attività, garantendo, nella gestione

complessiva dell'immobile e nell'erogazione della prestazione, il rispetto

delle vigenti normative di settore, in particolare in materia di igiene,

salute, sicurezza e polizia amministrativa, adempiendo alle prescrizioni con-

tenute nel C.P.I. n. pratica 28610 del 05.12.2011 (rinnovato e valido fino al

05.12.2021) e predisponendo i documenti previsti in materia di sicurezza,

esonorando a tal proposito il Comune da ogni onere e responsabilità.-----

Il Concessionario è tenuto a garantire la vigilanza costante e ad assicurare

il coordinamento tra gli utenti ed il personale addetto alla struttura.-----

Il Concessionario è tenuto ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nella gestione, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti in provincia di Trento durante il periodo della gestione, nonché le leggi ed i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della medesima provincia.-----

Articolo 4

Il Concessionario si impegna a:-----

- a) sostenere tutti gli oneri di gestione quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas, di riscaldamento, per il servizio rifiuti, il servizio telefonico, compreso l'accesso alla rete internet, con conseguente voltura delle relative utenze ed obbligo di provvedere a propria cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;-----
- b) provvedere a propria cura e spese, anche durante i periodi di chiusura della casa per ferie, alla manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, al fine di conservarle per tutta la durata della concessione in perfetto stato di conservazione ed efficienza, ed a comunicare per

iscritto tempestivamente al Comune (e comunque non oltre 24 ore dalla rilevazione) la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti quelli volti a garantire una corretta e diligente conduzione dell'immobile e dell'area di pertinenza che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo. Tali interventi riguardano, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature ed, in generale, tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Rimangono altresì a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria divenute tali a causa di omessa manutenzione ordinaria.

Il Concessionario, con il preventivo consenso scritto del Comune può eseguire lavori di miglioria o piccola modifica dell'immobile in modo da adeguarlo alle proprie necessità. Il Comune autorizzando detti lavori non deve comunque essere chiamato a sostenere spese o a rimborsare in tutto o in parte le spese sostenute dal Concessionario. Tutte dette spese sono ad esclusivo carico del Concessionario;-----

c) riconsegnare, al termine della concessione, l'immobile, le pertinenze, gli arredi e le attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento dovuto all'uso normale, pena il risarcimento del danno. Deve inoltre consegnare tutte le opere eventualmente costruite senza vantare alcun diritto al rimborso di spese a qualsiasi titolo esonerando il Comune da ogni onere per debiti e impegni contratti dal concessionario. Sono a carico del

concessionario i danni subiti dall'immobile, arredi ed attrezzature nel corso della gestione;-----

d) provvedere alla messa a disposizione di tutto ciò che si rende necessario per il buon funzionamento della casa per ferie, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, posate, piatti, bicchieri, tovagliato, pen-
tole, biancheria da camera e da bagno, tendaggi. Tutti gli arredi suppletivi a quelli forniti dal Comune e la biancheria da cucina, camera e bagno devono essere conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza sul lavoro e in materia di prevenzione incendi;-----

e) provvedere a propria cura e spese, anche durante i periodi di chiusura della casa per ferie, alla manutenzione a norma di legge degli impianti a servizio della casa per ferie, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, gli impianti di riscaldamento, di trattamento aria, elettrico, antincendio (estintori, manichette, naspi ed impianto rilevamento fumi, se presente), idrico-sanitario, di ascensore (comprese le verifiche periodiche), antintrusione, ed alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne durata, rendimento e perfetta efficienza. In particolare per l'impianto di riscaldamento, è necessario eseguire le operazioni manutentive prima dell'inizio della stagione invernale e le operazioni di messa a riposo al termine della stagione stessa, nonché assumere direttamente o delegare a soggetto terzo, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. 412/1993, con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale;-----

f) permettere l'effettuazione di visite all'interno della struttura, anche senza preavviso, da parte del Comune;-----

g) trasmettere al Comune, al termine di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione della struttura ricettiva, con l'indicazione dell'attività svolta, del numero di ospiti che vi hanno soggiornato e della tipologia delle presenze.-----

Articolo 5

Il concessionario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione della casa per ferie sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, facendo salvo il Comune da qualsiasi responsabilità.-----

La gestione è effettuata dal Concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. Il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi operatori o a sue attrezzature derivante da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o cose dall'attività dei propri operatori in relazione alla gestione. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.-----

Il Concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature, anche se di proprietà del Comune, impiegati nella gestione, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possono derivare.---

Il Concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente il verificarsi di fatti illeciti all'interno della struttura, o a danno della medesima, e ogni altro

fatto che possa avere rilevanza per il Comune.-----

Il Concessionario è tenuto ad attivare, per tutta la durata del contratto:

- polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (incluso il Comune) con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) unico per danni derivanti dall'esercizio delle attività e della conduzione dell'immobile e delle annesse aree esterne in favore degli utenti, dei dipendenti e di ogni altro terzo;-----

- polizza incendio per il "rischio locativo" del valore del fabbricato (€ 2.000.000,00 - duemilioni/00) e degli arredi e delle attrezzature affidate in gestione (€ 200.000,00 - duecentomila/00).-----

Articolo 6

Il presente contratto ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al termine dei cinque anni il Comune verifica il livello della qualità delle prestazioni erogate nel corso della gestione e sulla base degli esiti di tale verifica può disporre la proroga della concessione per altri cinque anni.-----

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.-----

E' fatta salva la facoltà di recesso delle parti come disciplinata al successivo articolo 9.-----

Non configurandosi il rapporto contrattuale come locazione ai sensi della Legge 392/1978, al termine del contratto il Concessionario non può rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento.-----

Articolo 7

Il canone di concessione è fissato in € (.....) per il primo anno

di gestione, in €(.....) annui per il secondo, terzo e quarto anno di gestione ed in €(.....) annui a partire dal quinto anno, che il Concessionario si impegna a versare al Tesoriere comunale in due rate di pari importo scadenti il 30/06 e il 31/12 di ogni anno. Sul canone sarà applicata l'I.V.A. se e in quanto dovuta per disposizioni di legge e nella misura ivi prevista.-----

Il canone verrà adeguato annualmente alla variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento all'anno precedente. Il canone relativo al primo anno di gestione deve essere versato interamente prima dell'avvio della gestione; in difetto il Comune non procederà alla consegna dell'immobile.-----

In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi di legge, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 10.-----

Articolo 8

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario ha costituito la cauzione di Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) mediante n. di data rilasciata da

Ai sensi dell'articolo 8 della L.P. 23/1990, in caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto, la cauzione è incamerata a titolo di penale, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 10 e il diritto del Comune di chiedere, ove ne sussistano i presupposti, il risarcimento del maggior danno derivante.-----

Articolo 9

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal presente contratto, senza

applicazione di penale, mediante comunicazione all'altra parte da inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di ogni annualità.-----

Articolo 10

Il Comune può risolvere il contratto nei seguenti casi:-----

- a) utilizzo dell'immobile per scopo o con modalità difforme da quanto fissato dalle normative vigenti in materia di casa per ferie;-----
- b) gravi irregolarità nella gestione;-----
- c) grave inadempimento alle disposizioni del presente contratto;-----
- d) ritardo nel pagamento del canone di concessione superiore a 60 (sessanta) giorni.-----

In tali ipotesi la risoluzione del contratto è dichiarata ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e notificata al Concessionario.-----

In caso di risoluzione contrattuale il Comune ha titolo per l'incameramento della cauzione fatto salvo il diritto di chiedere, ove ne sussistano i presupposti, il risarcimento del maggior danno derivante dai fatti stessi e dalla necessità di una nuova concessione della gestione.-----

Articolo 11

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio n. AA00154-27 dd. 10.04.2014 con classificazione energetica C+, che si allega.-----

Articolo 12

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Pieve di Bono n. 68 dd. 24.09.2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza del Codice di comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo nella sezione Amministrazione Trasparente. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento sopra citato costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.-----

Articolo 14

Per ogni effetto del presente atto, le parti eleggono domicilio presso il municipio di Pieve di Bono-Prezzo, in via Roma n. 34, e riconoscono per ogni controversia la competenza del foro di Trento.-----

Articolo 15

Si dà atto che il legale rappresentante del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ha informato il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.-----

Articolo 16

Tutte le spese ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Concessionario.-----

Letto, approvato e sottoscritto.


Comune di Pieve di Bono-Prezzo

Concessionario

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, le parti prendono attenta visione e dichiarano di accettare espressamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 10 e 13.-----

Comune di Pieve di Bono-Prezzo

Concessionario



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



SERVIZIO CATASTO

UFFICIO DEL CATASTO DI TIONE

COMUNE AMMINISTRATIVO DI PIEVE DI BONO


C.C. CRETO P.ed. 210 Sub. 1 p.m. P.T. 78

C.C. CRETO P.ed. 360 Sub. 2 p.m. P.T. 78


PROT. (riservato all'Ufficio)

N. d'ord. 1 di N. fogli 2


PIANO PRIMO SOTTOSTRADA H = 2,55 m



ESTRATTO MAPPA
scala 1 : 1000



PIANO TERRA H = 2,50 m




Compilato da .ing. Carlo Franceschetti
Iscritto all' Ordine degli Ingegneri
della Prov. di Trento N. 574
Mod. Am (Fabbricati)


Rilievo in conformita' allo stato reale

Data 12/12/2011.

Timbro e firma (*)




Orientamento



SCALA 1: 200

Indicare le principali misure esterne



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



SERVIZIO CATASTO

UFFICIO DEL CATASTO DI TIONE

COMUNE AMMINISTRATIVO DI PIEVE DI BONO


C.C. CRETO P.ed. 210 Sub. 1 p.m. P.T. 78

C.C. CRETO P.ed. 360 Sub. 2 p.m. P.T. 78


PROT. (riservato all'Ufficio)

N. d'ord. 2 di N. fogli 2


PIANO PRIMO H = 2,50 m




PIANO SECONDO H = 2,50 m




PIANO TERZO H = 2,50 m



PIANO QUARTO H = 2,50 m




PIANO SOTTOTETTO



ESTRATTO MAPPA

scala 1 : 1000




Compilato da ing. Carlo Franceschetti
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Trento N. 574
Mod. Am (Fabbricati)


Rilievo in conformita' allo stato reale

Data 12/12/2011.

Timbro e firma (*)



orientamento



SCALA 1: 200

Indicare le principali misure esterne